

Roma, 22 novembre 2018

**Ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle risorse disponibili (certe e ricorrenti)
nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività dell'anno 2017**

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali del comparto,

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce tra l'altro che *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e il CCNL per il biennio economico 2004-2005, sottoscritti rispettivamente il 28 maggio 2004 e l'8 giugno 2006, come integrati dal CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, e dal CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritti rispettivamente il 10 aprile 2008 e il 29 gennaio 2009;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del predetto CCNL con il quale si affida alla contrattazione integrativa l'indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche di

sviluppo delle risorse umane e per la produttività fra le varie finalità di utilizzo previste dall'art. 85;

VISTO l'articolo 85 del CCNL 28 maggio 2004, riguardante l'utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTI l'articolo 8 del contratto da ultimo citato relativo ai tempi e alle procedure di avvio del negoziato sul contratto collettivo integrativo, l'articolo 76, comma 1, che stabilisce che *“I fondi delle amministrazioni e degli enti del comparto destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori assumono la denominazione di “Fondo risorse decentrate”*” e il successivo comma 2 del medesimo articolo che disciplina la costituzione del predetto “Fondo risorse decentrate” a decorrere dall'anno 2018;

VISTI i protocolli d'intesa relativi all'individuazione del numero degli sviluppi economici finanziabili con quota parte delle risorse certe e stabili confluite nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2017, con cui è stata stanziata la somma di € 5.150.000,00 per finanziare i passaggi economici all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2017, e alla determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree, sottoscritti rispettivamente il 15 dicembre 2017 e il 24 luglio 2018;

VISTA la nota n. 58878-del 3 settembre 2018, con la quale, nell'esprimere parere favorevole in ordine all'ulteriore corso dei suddetti protocolli d'intesa, il Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria generale dello Stato-IGOP hanno fatto osservare che *“le progressioni economiche decorrono dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie a conclusione delle procedure selettive.”*;

CONSIDERATO che le graduatorie generali di merito relative alle citate progressioni all'attualità non sono state emanate e che quindi, in relazione a quanto rilevato dagli Organi di controllo esterno circa la decorrenza delle progressioni, la somma di € 5.150.000,00 già stanziata per l'anno 2017 con il protocollo d'intesa del 15 dicembre 2017, va destinata ad altri utilizzi;

VISTO l'accordo sulla utilizzazione delle risorse disponibili (€ 320.000,00) nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2017 in relazione ai servizi resi in favore dei Concessionari nelle Commissioni di controllo in materia di gioco, certificato il 6 luglio 2018, sottoscritto il 28 giugno 2018;

VISTA la costituzione provvisoria relativa alle risorse all'attualità disponibili nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all'anno 2017, approvata dall'Agenzia con provvedimento del 22 novembre 2018;

CONSIDERATE quindi le risorse disponibili per il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2017, pari a complessivi € 90.783.660,72;

PREMESSO che tutti gli importi indicati nel presente accordo sono esposti al netto degli oneri riflessi;

CONCORDANO

Articolo 1

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

1. Stabilizzazione dell'indennità di Agenzia – Secondo quanto previsto dall'articolo 85, comma 6, del CCNL di comparto, per la stabilizzazione della quota parte dell'indennità di Agenzia di cui all'articolo 87, secondo comma, lett. c), dello stesso CCNL viene stanziata, sulla base del personale in servizio nell'anno 2017, la somma di € 8.483.221,00.

2. Passaggi economici all'interno delle aree – Per finanziare gli sviluppi economici all'interno delle aree previsti dagli articoli 82, 83 e 100 del vigente CCNL di comparto, nonché le qualifiche super del precedente sistema classificatorio, viene stanziata la somma di € 39.166.906,00, comprensiva dell'importo di 8 milioni di euro destinato a finanziare gli sviluppi economici all'interno delle aree di cui agli accordi sottoscritti il 28 novembre e il 15 dicembre 2016, aventi decorrenza 1° gennaio 2017 per effetto della approvazione nel medesimo anno delle relative graduatorie di merito. Tale importo tiene conto delle cessazioni dal servizio del personale che ha usufruito delle predette progressioni economiche.

3. Posizioni organizzative – In applicazione di quanto disposto dagli articoli 26 e seguenti del CCNL di comparto, per finanziare le posizioni organizzative attivate dall'allora Agenzia delle dogane a partire dall'anno 2010 viene stanziata la somma di € 240.000,00.

4. Incarichi di responsabilità – Per il finanziamento degli incarichi di responsabilità attivati dall'allora Agenzia delle dogane e i cui compensi sono stati individuati con l'accordo sottoscritto il 7 dicembre 2011, viene stanziata la somma di € 1.912.300,00.

Articolo 2

BUDGET D'UFFICIO

1. Indennità previste per legge per il personale dell'allora Agenzia delle dogane – Per compensare l'esercizio di compiti che comportano per il personale dell'ex Agenzia delle dogane particolari disagi e rischi ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del CCNL di comparto, viene stanziata la somma di € 4.200.000,00. Tale somma consente di remunerare per intero le indennità di *confine*, *area metropolitana*, *mansione per centralinisti non vedenti* e *rischio*, mentre per il 50% l'*indennità di disagio*. Le indennità di cui al presente comma sono liquidate con le modalità di seguito indicate:

- l'*indennità di confine* nella misura di € 0,77 per ciascuna giornata di effettivo servizio prestato negli uffici individuati con determinazione direttoriale 22870 del 2 ottobre 2009;

- l'*indennità di disagio* sulla base delle aliquote orarie individuate con l'accordo dell'11 novembre 2009, in rapporto alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato negli uffici individuati con l'accordo del 31 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- l'*indennità di area metropolitana* nella misura di € 1,50 per ogni giorno di servizio effettivamente prestato negli uffici ubicati nelle aree metropolitane;
- l'*indennità di mansione per i centralisti non vedenti* prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 113/85 per ogni giorno di effettivo servizio nella mansione;
- l'*indennità di rischio* è riconosciuta ai soli dipendenti esposti direttamente e in modo continuativo a sorgenti di rischio, ai sensi della tabella "A" allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e nella misura ivi prevista. In particolare, è riconosciuta per le seguenti attività e con le relative aliquote:
 - ✓ "autisti" con una indennità di € 1,63 al giorno;
 - ✓ "laboratorio chimico" con una indennità di € 3,10 al giorno;
 - ✓ "esposizione a sostanze chimiche e prodotti tossici (raffinerie, depositi di alcole, altri)" con un'indennità di € 2,07 al giorno;
 - ✓ "esposizione a rischio sanitario (controlli a persone e merci)" con un'indennità di € 2,07 al giorno;
 - ✓ "esposizione a inquinamento acustico (porti e aeroporti)" con un'indennità di € 2,07 al giorno.

2. Indennità per il personale dell'allora Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato –

Per compensare l'esercizio di compiti che comportano per il personale dell'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato particolari responsabilità (*incarichi di funzione*), *reperibilità*, *rischi* (autisti, altro) e in favore dei *centralinisti non vedenti*, ai sensi dell'art. 85, comma 2, seconda alinea, del CCNL di comparto, viene stanziata la somma di € 325.000,00, comprensiva dell'importo di € 125.000,00 diretto a finanziare le indennità previste con l'accordo del 28 giugno 2018 in relazione alle attività svolte in favore dei Concessionari nelle Commissioni di controllo in materia di gioco.

3. Lavoro straordinario –

Per garantire la necessaria continuità ed efficacia delle azioni di presidio e controllo fiscale, che richiedono un prolungamento dell'orario di lavoro anche in coerenza con quanto previsto dalla normativa unionale in ordine all'orario di servizio degli uffici doganali, viene destinato a finanziare il lavoro straordinario un importo di € 16.375.000,00, comprensivo della somma di € 175.000,00 impiegata per i servizi resi in favore dei Concessionari nelle Commissioni di controllo in materia di gioco, di cui all'accordo del 28 giugno 2018.

4. Turnazioni –

Anche a copertura dell'orario prolungato di servizio giornaliero degli uffici doganali, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari comunitarie e in

applicazione dell'articolo 34, comma 3, ultima alinea, del CCNL di comparto, viene stanziato l'importo di € 5.200.000,00, per finanziare l'istituto della turnazione.

Art. 3

PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE

Premio di performance organizzativa e di produttività d'ufficio – Un importo pari a € 14.881.233,72 è destinato a finanziare il Premio di performance organizzativa e di produttività d'ufficio. Tale premio è calcolato, in misura differenziata, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di produzione assegnati a ciascun centro di responsabilità ricavato dal sistema di consuntivazione (*indicatore sintetico di risultato*) e a un coefficiente di professionalità per area funzionale in proporzione alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate. Le ore dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del CCNL sono considerate con coefficiente medio riferito alla struttura.

Per le strutture di coordinamento centrali e regionali, l'indicatore sintetico di risultato è così determinato:

- per le Direzioni regionali, interregionali e interprovinciale delle dogane dalla media dell'indicatore sintetico di risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione;
- per le strutture centrali dell'Area dogane dalla media nazionale dell'indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi doganali;
- per le strutture centrali dell'Area monopoli dalla media nazionale dell'indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi dei monopoli.

Al fine di premiare e compensare le migliori *performance* e, nel contempo, assicurare una più ampia differenziazione retributiva, l'indicatore sintetico di risultato viene suddiviso nelle fasce di seguito indicate:

- in misura pari a zero per risultati inferiori a 60%;
- in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%;
- un *bonus* aggiuntivo del 10% per risultati superiori al 100%.

Il coefficiente di professionalità, destinato a riconoscere la diversa responsabilità connessa alle mansioni svolte nella tre aree funzionali, è articolato nei seguenti valori:

- 1,25 per la prima e la seconda area;
- 1,50 per la terza area.

Art. 4

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora gli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 non dovessero risultare sufficienti per liquidare i relativi istituti, ovvero risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno, i conguagli saranno effettuati con le risorse economiche stanziare nell'ambito dell'articolo 3.

Art. 5

DISPOSIZIONI FINALI

Costituisce causa di esclusione dall'attribuzione delle indennità finanziate all'articolo 1, punti 3 e 4, e all'articolo 3 del presente accordo, l'aver riportato, relativamente all'anno 2017 sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c), del CCNL del 12 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni, o una condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 40-*bis*, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

FIRMATO

Per le Organizzazioni sindacali nazionali del comparto

FP CGIL

FIRMATO

CISL FP

FIRMATO

UIL PA

FIRMATO

CONFSAL-UNSA

FIRMATO

INTESA FP

FIRMATO

FLP

FIRMATO